Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 giugno 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
registro n. 31 Difesa, foglio n. 389

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TRUSSO Rosario Emilio, nato il 19 maggio 1913 a Rionero in Vulture (Potenza). — Ufficiale in s.p.e. in servizio all'estero, internato dopo l'armistizio in un campo di concentramento, entrava in contatto con le locali organizzazioni partigiane ed organizzava l'evasione sua e di tutti gli internati. Tornato in tal modo in libertà, costituiva con gli uomini del suo reparto una unità partigiana tenendone alto, nonostante la scarsezza di armi e di mezzi, lo spirito con l'esempio e la parola. Nominato vice comandante di un battaglione partigiano, prendeva parte a numerosi combattimenti nel corso dei quali metteva in luce le sue qualità di coraggioso combattente e di trascinatore, salvando, tra l'altro, da sicuro accerchiamento una unità partigiana, fornendo un superbo esempio a connazionali e stranieri di amor di patria e spirito di sacrificio. — Albania, 9 settembre 1943 30 novembre 1944.

(12227)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **711**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto superiore di educazione fisica suddetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15, relativo alle norme circa l'ammissione al concorso è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso.

Art. 63. — E' modificato nel senso che l'ultima parte del comma unico, riguardante la sede per gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale è abolita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **712**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale:

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 217. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche o di altre facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di patologia generale.

Il corso ha la durata di tre anni. Esso ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di trenta.

Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso.

A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al 2° corso direttamente, i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti di patologia generale o materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.).

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 218. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
2) Patologia istochimica;
3) Patologia delle infezioni;
4) Laboratorio di patologia generale (triennale).

2° *Anno*:

5) Patologia dell'infezione;
6) Immunologia;
7) Fisiopatologia sistemica (biennale); (fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione);
8) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori);
9) Laboratorio di patologia generale.

3° *Anno*:

10) Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino);
11) Patologia oncologica;
12) Laboratorio di patologia generale.

Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate.

Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale oltre ad aver superato tutti gli esami nelle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nello istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **713**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 367 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali.

Art. 368. — *Disposizioni transitorie*: « Alla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli iscritti del precedente « Centro di ricerca per le scienze morali e sociali » possono richiedere abbreviazione degli studi,

in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del consiglio dei professori, al secondo o terzo anno del corso. Gli iscritti al precedente Centro che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso possono richiedere l'iscrizione al terzo anno del corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Acqui » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Acqui », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Acqui » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Acqui » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Acqui » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni per la produzione del vino « Dolcetto d'Acqui ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Dolcetto d'Acqui » in invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo di invecchiamento minimo previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite

in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto d'Acqui » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 344

Disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Acqui »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Acqui » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti, Castelletto d'Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferrato, Cartosio, Ponzone, Morbello, Grognardo, Cavatore, Melazzo, Visone, Orsara Bormida.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Dolcetto d'Acqui » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillosa-tufacea-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Acqui » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, attenuato, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12° ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5°, può portare in etichetta la qualificazione « Superiore » a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Acqui », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Acqui » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Acqui » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12361)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 224;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dalla nomina ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) decadenza dall'impiego nei casi previsti dallo art. 127, lettere *c*) e *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) decreti di costituzione delle commissioni per lo scarto del materiale di archivio;

5) nomina dell'ufficiale rogante per i contratti di competenza dell'amministrazione centrale;

6) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

7) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

8) autorizzazione agli impiegati del Ministero a risiedere in comune diverso da quello di Roma;

9) concessione di congedi straordinari nei casi in cui non competono di diritto;

10) collocamento in aspettativa per motivi di famiglia;

11) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale della carriera direttiva;

13) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

14) collocamento a riposo degli impiegati, fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1 e 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

15) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

16) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

17) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) autorizzazione al rimborso delle tasse indebitamente percepite per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria;

2) autorizzazione al pagamento delle spese per accertamenti sanitari;

3) autorizzazione al pagamento delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

4) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale della amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

5) esenzione dai richiami alle armi per il personale dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi;

6) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

7) firma dei buoni di cassa emessi a carico dei fondi accreditati al cassiere del Ministero per i servizi di competenza della divisione;

8) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

9) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonché delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 286

(12321)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 225;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione elementare la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale dell'istruzione elementare la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale direttivo ed ispettivo, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dallo art. 127 lettere *c*) e *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, **n. 3;**

3) dichiarazione di decadenza dalla nomina nei casi previsti dall'art. 9, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) concessione di congedi straordinari nei casi in cui non competono di diritto;

7) collocamento in aspettativa per motivi di famiglia;

8) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

10) collocamenti a riposo fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

11) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

12) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

13) assegnazioni per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

14) attribuzioni di compensi per lavoro straordinario al personale della direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

15) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'istruzione elementare, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale non insegnante previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonché delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 301

(12322)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 226;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale non insegnante, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dallo art. 127, lettere *c*) e *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) dichiarazione di decadenza dalla nomina o dal passaggio di ruolo nei casi previsti dall'art. 9, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 5, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

7) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale direttivo scolastico;

8) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

9) collocamenti a riposo fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

10) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

11) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

12) assegnazioni per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

13) attribuzioni di compensi per lavoro straordinario al personale della direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

14) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

15) decreti di inquadramento in ruolo di personale non insegnante ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 902 e 4 febbraio 1966, n. 32;

16) attribuzione al personale non insegnante di classi di stipendio per promozione a ruolo aperto a qualifiche superiori, deliberate dal consiglio di amministrazione del Ministero;

17) autorizzazione a sdoppiamenti di classi imposti da insufficienza di locali o da esigenze di carattere didattico.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale non insegnante, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonché delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 299

(12323)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 227;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale non insegnante, ad accezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'articolo 127, lettere *c*) e *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) dichiarazione di decadenza dalla nomina o dal passaggio di ruolo nei casi previsti dall'art. 9, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dallo art. 5, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della direzione generale ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) concessione di congedi straordinari nei casi in cui non competono di diritto;

7) collocamento in aspettativa per motivi di famiglia;

8) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale direttivo scolastico;

10) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

11) collocamenti a riposo, fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

12) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

13) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

14) assegnazioni per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

15) erogazione di fondi per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili nei limiti della ripartizione dei posti stabilita annualmente con decreto del Ministro;

16) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

17) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

18) decreti di inquadramento in ruolo di personale non insegnante ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 902 e 4 febbraio 1966, n. 32;

19) attribuzione al personale non insegnante di classi di stipendio per promozione a ruolo aperto a qualifiche superiori, deliberate dal consiglio di amministrazione del Ministero;

20) autorizzazione a sdoppiamenti di classi imposti da insufficienza di locali o da esigenze di carattere didattico.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale non insegnante, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonché delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 300

(12324)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1972.

Riconoscimento ufficiale del trifluoruro di boro come gas tossico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la società Saras Chimica, con sede in Sarroch (Cagliari), chiede il riconoscimento del trifluoruro di boro come gas tossico, ai sensi ed agli effetti del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Visto l'art. 2 del citato regolamento per l'impiego dei gas tossici;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità favorevole al riconoscimento del trifluoruro di boro ai sensi del regolamento sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Trifluoruro di boro » è ufficialmente riconosciuta come gas tossico agli effetti del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, numero 147, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è aggiunta la seguente voce: Trifluoruro di boro, compresso in bombole ed in soluzione. La tabella approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è modificata come in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Elenco alfabetico delle sostanze che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti	
			Quantità che è consentito custodire e conservare	Autorità che concede l'autorizzazione (a. 10)		Quantità che è consentito trasportare senza licenza	Se occorre licenza
	No	Si		Medico provinciale	—		
Trifluoruro di boro:							
a) compresso in bombole	—	si	Nessuna	Medico provinciale	—	Nessuna	si
b) in soluzione	—	si, oltre i 5 kg di soluzione	Fino a 5 kg di soluzione	Medico provinciale oltre i 5 kg di soluzione	—	Fino a 5 kg di soluzione	si, oltre i 5 kg di soluzione

(12300)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

Integrazione del decreto ministeriale 30 luglio 1969, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, n. 209, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69;

Considerata l'opportunità di consentire l'utilizzazione delle farine proteiche derivanti da lieviti coltivati su n-paraffine per l'alimentazione di alcune specie di animali allevati;

Considerata, altresì, l'opportunità di sottoporre la produzione, la distribuzione, la vendita e la somministrazione delle suddette farine a particolari cautele al fine di meglio accertarne la piena idoneità all'impiego per la nutrizione degli animali;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, modificata dall'art. 8 della legge 8 marzo 1969, n. 399;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei prodotti di origine minerale e dei prodotti chimico-industriali, di cui al citato decreto ministeriale 30 luglio 1969 dopo la voce n. 66, è aggiunta quella n. 67 relativa alla sostanza denominata « Toprina » (lieviti coltivati su n-paraffine) con rispettivi requisiti e condizioni d'impiego indicati nell'allegato al presente decreto.

Al prodotto « Toprina » si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

E' stabilito un controllo sul prodotto « Toprina » da effettuarsi alla produzione nazionale a cura dell'Istituto superiore di sanità, ai fini degli accertamenti di tutte le caratteristiche sul secco e della purezza dei ceppi di « Candida » utilizzati nelle culture di produzione e di esercitare altri eventuali controlli.

Art. 3.

Il prodotto « Toprina », da utilizzare nella preparazione e confezione industriale delle miscele per il razionamento degli animali da parte di stabilimenti, è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia di mangimifici. I predetti stabilimenti devono chiedere al Ministero della sanità il relativo nulla osta per l'impiego.

Art. 4.

Agli organi del Ministero della sanità d'intesa con quelli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono riservati tutti i controlli a livello di allevamenti che utilizzano le anzidette miscele.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

ALLEGATO

(A) *Denominazione*

TOPRINA (lieviti coltivati su n-paraffine).

(D) *Descrizione e formula*

Farine derivanti da lieviti essiccati del genere « Candida » (lipolytica e/o tropicalis) coltivati su n-paraffine con lunghezze di catena comprese tra 10 e 30 atomi di carbonio.

Il substrato deve contenere non più di 50 p.p.m. di idrocarburi aromatici. Inoltre il substrato n-paraffinico, per quanto attiene alla purezza, all'identificazione ed ai limiti di tolleranza quantitativa degli idrocarburi policiclici quali il 3-4 benzopirene, l'1, 2, 5, 6 dibenzantracene e il 3-metilcolantrene, deve rispondere ai criteri fissati dal decreto ministeriale 20 febbraio 1968, (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968).

(C) *Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego*

1. — caratteristiche sul secco:

a) contenuto medio di aminoacidi in grammi per 16 g. di azoto Alanina 6,85 Arginina 5,10 Ac. Aspartico 9,20 Ac. Glutammico 14,05 Cistina 1,10 Glicina 5,10 Istidina 2,10 Isoleucina 5,05 Leucina 7,40 Lisina 7,40 Metionina 1,80 Fenilalanina 4,30 Prolina 4,20 Serina 4,40 Treonina 4,85 Triptofano 1,40 Tirosina 3,60 Valina 5,85;

b) n-paraffine residue per 100 g. di tropina max 0,5 g

c) quantità ammesse nella toprina in p.p.m di

antimonio	» 0,05
arsenico	» 0,01
cadmio	» 0,005
mercurio	» 0,01
piombo	» 0,7
selenio	» 0,039

d) presenza di una o più sostanze atte al riconoscimento qualitativo e quantitativo del prodotto Toprina;

2. — *condizioni d'impiego*

Quantità ammesse:

a) non più del 10 % per
polli di allevamento,
polli da carne,
galline ovaiole,
galli e galline da riproduzione,
non più del 7 % per:
scrofe e verri da riproduzione,
suini lattonzoli,
suini da ingrasso,
non più del 7 % per:
vitelli da latte;

b) in ogni caso i mangimi che contengono Toprina devono essere addizionati con Metionina.

(D) *Da dichiarare*

1) sulle confezioni del prodotto Toprina:

a) i contenuti analitici percentuali ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

b) le condizioni d'impiego, di cui al presente allegato;

2) sulle confezioni dei mangimi composti e mangimi composti integrati, tra i componenti elencati in ordine decrescente di quantità presente, ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 8 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 12 e 14 della legge 8 marzo 1968 n. 399, deve risultare, se presente, anche il prodotto Toprina, con l'indicazione, a fianco e tra parentesi, della percentuale aggiunta.

(12587)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1972.

Modificazione della denominazione sociale della società « Aegis Italia S.p.a. », con sede in Milano, autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Sviluppo fiduciaria S.p.a. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1971, con il quale la società « Aegis Italia S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Viste la deliberazione 20 aprile 1972, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Sviluppo fiduciaria S.p.a. » e la successiva comunicazione - istanza del 17 maggio 1972;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Aegis Italia S.p.a. » con sede in Milano, viene modificata in « Sviluppo fiduciaria S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 9 dicembre 1971, si intende riferito a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(12488)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 novembre 1972.
Provenienze da Israele.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera Israele;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954. n. 861:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Israele sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale regionale specializzato del Bambin Gesù di Roma ad istituire un corso per tecnici di laboratorio, riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X/70 in data 3 novembre 1972 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale regionale specializzato del Bambin Gesù di Roma è autorizzata ad istituire un corso semestrale per tecnici di laboratorio con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(12457)

Errata-corrige

All'art. 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 1972 « Divieto dell'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti olio di creosoto », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 3 novembre 1972, dove è scritto: « ...fino al 31 marzo per... » leggasi: « ...fino al 31 marzo *1973* per... ».

(12487)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 283, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 21 giugno 1969 dal direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Cristiano dott. Luigi avverso il rapporto informativo relativo all'anno 1967 e il conseguente giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli dal consiglio di amministrazione.

(12459)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1972, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 302, è stato accolto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 18 agosto 1969 dal direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Onorato dott. Mario avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli dal consiglio di amministrazione per l'anno 1967.

(12460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1972, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 298.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12579)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 1592/72

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	10.739	zero
	06 08	b. non nominati . .	12.627	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	057 061	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16.420	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	25.452	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	20.033	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate . . .	26.601	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti . . .	14.286	zero
	091 094	6. altre	26.601	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	5.255 (b)	zero
	124	2. zampe; code . . .	1.478 (b)	zero
	127	3. rognoni	17.241 (b)	zero
	131	4. fegati . .	19.869 (b)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni . . .	9.852 (b)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450 (b)	zero
	141	7. altre	14.450 (b)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	6.897	zero
	04	II. secco o affumicato	8.046	zero
	07	B. grasso di maiale	4.598	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16.420	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25.452	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	20.033	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06 (segue)	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	26.601	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	14.286	zero
	21	6. altre	26.601	zero
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	27.422	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	46.306	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	36.453	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	45.813	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	23.810	zero
	44	6. altre	46.306	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	5.255	zero
	51	b. zampe; code	1.478	zero
	54	c. rognoni	17.241	zero
	57	d. fegati	19.869	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	9.852	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450	zero
	67	g. altre	14.450	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	6.568 (*b*)	zero
	04	II. altri	6.568	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	29.061 (*b*)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	50.239	zero
	08	II. non nominati	34.369	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	29.715 (*b*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	54.139	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	43.938	zero
	34	cc. altre	30.568	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	25.213	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	16.214	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(12316)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione elettronica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971 con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a due posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione elettronica.

Art. 2.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 1, che degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato per i concorrenti che si trovano in una delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti degli impiegati civili dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, numero 229.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda, dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, dichiarare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i prescritti documenti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 1 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto

4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art 11.

Gli esami verteranno su due prove scritte e su un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

1) *Elettronica*: elementi e teorie dei circuiti; raddrizzatori e stabilizzatori; amplificatori con tubi ed allo stato solido; amplificatori operazionali; oscillatori, multivibratori, circuiti di differenziazione ed integrazione; circuiti binari; limitatori; filtri; sistemi di modulazione e rivelazione e relativi circuiti; contatori e temporizzatori; trasduttori meccano-elettrici.

2) *Elettrotecnica*: circuiti elettrici e loro leggi; effetti della corrente elettrica (termico, magnetico e chimico); elettromagnetismo; correnti continue e alternate; sistemi polifase; leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate; equazioni dei circuiti; generatori e motori a corrente continua; generatori e motori a corrente alternata; trasformatori e raddrizzatori.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) tecnologia delle costruzioni elettroniche: materiali impiegati nelle costruzioni elettroniche, proprietà e lavorazione; nozioni sulla costruzione, il montaggio e la riparazione degli elementi costituenti i circuiti elettronici; tecnologia dei semiconduttori e transistori;

b) meccanica: nozioni di statica, cinematica, dinamica; resistenza dei materiali; calcolo e dimensionamento di semplici elementi delle macchine;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di diritto costituzionale: lo Stato, elementi costitutivi dello stesso; la sua personalità giuridica ed i suoi organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e suoi organi ausiliari, Magistratura). Le autonomie degli Enti territoriali (regioni, provincie e comuni). Doveri, diritti e libertà dei cittadini;

e) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazione dei dati, medie, numeri indici, interpolazioni ed estrapolazioni, diagrammi.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere l'esame facoltativo orale di lingua inglese, consistente in una conversazione e traduzione orale di brani di carattere tecnico scritti nella lingua estera.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 30 e 31 gennaio 1973, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, piano 1°. stanza n. 31 (Parlamentino).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 15.

Allá prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa orale di lingua inglese verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di perito in prova (par. 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi. Gli stessi saranno assegnati a prestare servizio presso la Direzione generale delle miniere, con sede in Roma.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1972
Registro n. 15, *foglio n.* 222

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) — Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . . .) il e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (5);

h) di voler sostenere la prova orale facoltativa di lingua inglese (non trascrivere se non interessa).

Il sottoscritto desidera che successive eventuali comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: città (c.a.p. . .), via n.

(Firma del candidato)

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo e del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Oppure di aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12288)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in lingue e letterature straniere moderne o in medicina e chirurgia o in chimica o in scienze biologiche o in scienze politiche o in scienze naturali;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la seconda lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendono sostenere la seconda prova scritta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*

1) Tema su un argomento riguardante la bibliografia, la biblioteconomia e la documentazione;

2) Traduzione di un brano di argomento scientifico dall'inglese e da una seconda lingua moderna scelta dal candidato tra francese, tedesco e russo. E' ammesso l'uso del dizionario.

B) *Colloquio*

— Gli argomenti delle prove scritte;

— Il candidato, inoltre, dovrà sostenere una breve conversazione e fare una breve traduzione a prima vista nelle lingue prescelte;

— Compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 19 e 20 febbraio 1973, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla

circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti

dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al 1° comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2,) 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della leggera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a bibliotecario nel ruolo della carriera direttiva della Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 210

(12436)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per direttore, vice-direttore ed ispettore sanitario e dei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per sovraintendenti, vice-direttori ed ispettori sanitari;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972 modificato con decreto ministeriale 10 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti sanitari e direttori sanitari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 13 luglio 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo statuto giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore.

Componenti:

Ambrosioni prof. Pietro, n. 1, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Bianchi prof. Mario, n. 30, direttore dell'ospedale di Aosta;

Molina prof. Luigi, n. 163, direttore del policlinico S. Matteo di Pavia;

De Fanis prof. Luigi, n. 83, direttore dell'ospedale generale provinciale di Caserta.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche si svolgerà a Roma il giorno 8 novembre 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sara corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presunta di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1972
Registro n. 11, foglio n. 291.

(12474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sicilia.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 60 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, avranno luogo in Palermo nei giorni 20 e 21 dicembre c. a., con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i concorrenti con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ogni istituto:

scuola media « Roncalli », corso dei Mille, 165 (lettera *A*);

istituto magistrale « Margherita », piazzetta S. Salvatore (lettere *B* e *V*);

istituto tecnico per geometri « Parlatore », P. Montevergini n. 8 (lettera *C*);

liceo classico « Meli », via Libertà, 46 (lettere *D* e *N*);

scuola media « Ignazio Florio », via Quarto dei Mille (lettera *F*);

scuola media « Protonotaro », via del Protonotaro, 4 (lettere *G* e *T*);

scuola media « Cesareo », via Oreto, 343 (lettere *I*, *O*, *S*);

liceo classico « Vittorio Emanuele II », via Collegio Giusino n. 2 (lettera *L*);

scuola media « Verga », P. Origlione, 10 (lettere *M*, *E*);

scuola media « 36 », via F. Lionti (lettere *P*, *Q*, *U*, *Z*, *X*);

scuola media « Mazzini », via F. Di Maria, 28 (lettera *R*).

(12462)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7111, in data 30 giugno 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 7111 in data 27 ottobre 1969, con il quale il bando suddetto è stato integrato ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, che stabilisce il riconoscimento dei benefici in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate in materia di assunzioni riservate;

Visto il proprio decreto n. 44/65/760, in data 3 febbraio 1971, con il quale è stato rettificato il bando di concorso limitatamente alla condotta medica del comune di Monterotondo;

Visto altresì il proprio decreto n. 6/AG.400 in data 28 marzo 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Coletta Mario	punti	67,774
2. Di Nardo Antonio	»	66,901
3. Fiore Sante	»	66,542
4. Filippini Raimondo Giovanni	»	65,342
5. Paduano Michele	»	65,317
6. Iovene Luca	»	65,313
7. Mariorenzi Clino	»	65,093

8. Notarangelo Luigi	punti	64,551
9. Cardilli Domenico (invalido di guerra)	»	64,070
10. Billi Di Sandorno Rizzardo	»	63,805
11. Di Iorio Cesare	»	63,769
12. Marimpietri Ennio	»	63,262
13. Lidonnici Francesco	»	62,882
14. Coletti Giovanni	»	62,610
15. De Matteis Ennio Maria	»	62,301
16. Scaramuzza Orlando	»	61,996
17. De Francesco Camillo	»	61,267
18. Ferretti Giuseppe	»	60,539
19. Filabozzi Pio	»	60,500
20. Santoro Rocco	»	60,408
21. Pizzabiocca Enrico	»	60,407
22. Lucente Michele (figlio di sanitario deceduto per causa di servizio	»	60,248
23. Gerardi Salvatore	»	60,184
24. Morini Filippo	»	60,014
25. Pantaleo Stanislao (invalido civile)	»	59,781
26. Castrignano Silvio	»	59,615
27. Di Francesco Luigi	»	59,006
28. De Ascanio Marcello (invalido di guerra)	»	58,991
29. Villani Sergio	»	58,323
30. Bacci Pierantonio	»	58,213
31. Di Giacomo Ascanio	»	57,872
32. Mambrini Mariano (figlio di invalido del lavoro)	»	57,433
33. Romeo Manlio	»	57,182
34. Palumbo Francesco A.	»	56,947
35. Valle Gino (invalido di guerra)	»	56,468
36. Trespidi Amedeo	»	56,360
37. Salvatori Angelo	»	56,223
38. Sarandrea Giorgio	»	56,013
39. Caruso Carmelo Antonio	»	55,561
40. Basile Enrico	»	55,521
41. Pugno Vincenzo	»	55,091
42. Vella Giuliano	»	54,799
43. Alosi Antonino	»	54,724
44. D'Amico Nicolino	»	53,861
45. Giardi Paolo	»	53,683
46. Sabatini Paolo	»	53,611
47. Garella Pietro	»	52,748
48. Cerutti Mario	»	52,208
49. Iacopini Giampaolo	»	52,000
50. Cutilli Vittorio	»	51,500
51. Boffa Nicola (orfano di guerra e invalido di guerra)	»	51,112
52. Alongi Giuseppe	»	50,942
53. Mancini Alfredo	»	50,708
54. Foppoli Ulderico	»	50,665
55. Cerroni Aldo	»	49,926
56. Bellato Antonino	»	49,870
57. Paolone Giuseppe	»	49,793
58. Chiatti Osvaldo	»	49,428
59. Altomare Ettore	»	49,125
60. De Ferrari Alfredo	»	49,000
61. Giacometti Flavio	»	48,429
62. Pagnotta Francesco	»	47,907
63. Fava Giovanni	»	47,390
64. Baldi Pietro	»	47,256
65. Lalli Igino	»	46,913
66. Greco Giulio	»	46,841
67. Pennacchia Silla Alfonso	»	46,601
68. Murolo Giovanni	»	46,304
69. Trovato Arturo	»	45,616
70. Feriozzi Orlando	»	45,046
71. Taffi Augusto	»	43,724
72. Battaglia Giuseppe	»	43,610
73. Tomasini Antonio	»	43,250
74. Paggi Anna	»	42,265

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il medico provinciale: Di Stefano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1972, prot. n. 6/AG/7631, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la lettera n. 16179, in data 28 ottobre 1972, con la quale l'assessorato alla sanità ed igiene della regione del Lazio impartisce istruzioni in merito alla retta applicazione della citata legge n. 482/1968;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Scaramuzza Orlando, invalido civile: condotta medica del comune di Roma Appio Casilino;

2) Lucente Michele, figlio di sanitario deceduto per causa di servizio, condotta medica del comune di Roma Gianicolo;

3) Pantaleo Stanislao, invalido civile, condotta medica del comune di Roma Portonaccio;

4) Mambrini Mariano, figlio d'invalido permanente del lavoro, condotta medica del comune di Albano Laziale;

5) Boffa Nicola, orfano di guerra e invalido di guerra, condotta medica del comune di Roma Palidoro;

6) Cardilli Domenico, invalido di guerra, condotta medica del comune di Roma Castel di Leva;

7) Valle Gino, invalido di guerra, condotta medica del comune di Cerveteri;

8) Coletta Mario, condotta medica del comune di Roma Mandriola;

9) Di Nardo Antonio, condotta medica del comune di Tivoli;

10) Fiore Sante, condotta medica del comune di Roma S. Vittorino;

11) Filippini Raimondo Giovanni, condotta medica del comune di Bracciano;

12) Paduano Michele, condotta medica del comune di Monterotondo I;

13) Iovene Luca, condotta medica del comune di Civitavecchia;

14) Mariorenzi Clino, condotta medica del comune di Rocca di Papa I;

15) Notarangelo Luigi, condotta medica del comune di Vicovaro;

16) Billi Di Sandorno Rizzardo, condotta medica del comune di Manziana;

17) Di Iorio Cesare, condotta medica del comune di Morlupo;

18) Marimpietri Ennio, condotta medica del comune di Montorio Romano;

19) Lidonnici Francesco, condotta medica del comune di Canale Monterano;

20) De Matteis Ennio Maria, condotta medica del comune di Nerola;

21) De Francesco Camillo, condotta medica del comune di Ponzano Romano;

22) Ferretti Giuseppe, condotta medica del comune di Riofreddo;

23) Filabozzi Pio, condotta medica del comune di Camerata Nuova;

24) Santoro Rocco, condotta medica del comune di Rocca di Cave;

25) Morini Filippo, condotta medica del comune di Saracinesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 15 novembre 1972

Il medico provinciale: Di Stefano

(12496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5832 dell'8 ottobre 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto in conformità alla vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria con relativo punteggio, riguardante l'unica candidata idonea al concorso di cui in narrativa:

Bergamo Leonarda punti 65,330 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Venezia, addì 8 novembre 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione della sede posta a concorso, secondo la preferenza espressa dall'unica candidata risultata idonea nella propria domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'unica candidata risultata idonea nel concorso di cui in narrativa è dichiarata vincitrice come appresso specificato:

Bergamo Leonarda: condotta di Concordia Sagittaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Venezia, addì 8 novembre 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

(12439)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **34**.

Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 1° *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio di presidenza del consiglio assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi stessi a norma dell'art. 14 dello statuto e secondo quanto previsto dalla presente legge.

L'ufficio di presidenza determina, in conformità al disciplinare dà esso emanato, l'assegnazione dei locali, nell'ambito di quelli di pertinenza del consiglio, e del personale nell'ambito della dotazione organica di quello del consiglio.

Art. 2.

I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo gruppo, sono determinati dalla tabella allegata, e decorrono dal 1° gennaio 1971.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 2 è stabilita nella cifra annua di L. 118.800.000 e farà carico al capitolo 1 del bilancio di previsione per l'anno 1972 ed ai corrispondenti capitoli per i bilanci successivi.

Per il 1971, per il quale i contributi sono stati provvisoriamente determinati dall'ufficio di presidenza del consiglio, la maggior spesa di L. 76.800.000 farà carico ancora al capitolo 1 del bilancio di previsione 1972.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 27 ottobre 1972

BASSETTI

TABELLA

1. Quota costante mensile per ogni gruppo L. 300.000.
2. Contributi mensili ragguagliati alla entità numerica dei gruppi:

L. 120.000 per ogni consigliere fino a 5 consiglieri;
L. 100.000 per ogni altro consigliere da 6 a 10 consiglieri;
L. 80.000 per ogni altro consigliere da 11 a 20 consiglieri;
L. 60.000 per ogni altro consigliere oltre 20 consiglieri.

(12350)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.